



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La ricorrente afferma nel ricorso di essere unica erede di due degli intestatari con pari facoltà di rimborso di 3 buoni fruttiferi postali della serie Q/P, emessi nel 1986 e 1987 per valori di lire 2.000.000 e 1.000.000 (due buoni), e che l'intermediario resistente ha liquidato i titoli per una somma inferiore a quella dovuta, poiché i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione il valore assoluto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF.

Ritenendo scorretto l'importo liquidato e proposto pertanto reclamo con esito insoddisfacente, la ricorrente si rivolge all'ABF e chiede che il Collegio riconosca il suo diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per gli anni dal 21° al 30°, per un totale di € 16.869,19.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni argomenta, fra l'altro, che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie. In particolare sostiene che il D.M. ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. stesso. Sul punto, rileva come i buoni in controversia, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri



prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili, “senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole” del risparmiatore.

In particolare, a sostegno della correttezza del proprio operato, la resistente richiama la nota del 15.2.2018 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la Corte di Cassazione SS.UU. (decisione n. 3963/2019), che a suo avviso negherebbe il principio del legittimo affidamento per i buoni della serie Q/P, argomentando inoltre che non sarebbe pertinente il riferimento alla precedente pronuncia del 2007 poiché riguardante una differente fattispecie.

Posto che a suo avviso la ricorrente avrebbe dovuto conoscere o informarsi circa il contenuto del D.M. 13/6/86, data anche la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ritenuto pertanto che le pretese della stessa siano prive di fondamento, chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche la ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie domande e richiama i precedenti della giurisprudenza di Cassazione e dei Collegi Arbitrali sul punto.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su 3 buoni fruttiferi postali.

Dalla documentazione prodotta la ricorrente risulta essere unica erede di due dei tre originari intestatari, con pari facoltà di rimborso, di 3 buoni fruttiferi postali della serie Q/P, del valore nominale rispettivamente di lire 2.000.000, per il buono emesso il 20 giugno 1987, e di lire 1.000.000 per i 2 buoni emessi il 20 agosto 1986. I buoni, originariamente della serie “P”, riportano sul fronte la variazione della serie (da “P” a “Q”) e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie “P”, è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie “Q”, come stabilito dall'art. 5 del D.M 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà del titolo i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni” (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo ai BFP della serie Q/P, i rendimenti previsti sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA